

PROTOCOLLO DI INTESA ASL BR 1 e A TO PUGLIA ONLUS

ANTICIPI E RIMBORSI DI TRAPIANTO DI ORGANO E TESSUTI L. R. 25 del 26.11.1996 e successive modificazioni.

PROTOCOLLO DI INTESA tra

Direzione Generale della ASL BR, con sede legale in via Napoli a Brindisi, rappresentata dal dott. Guido Scoditti, Direttore Generale e Rappresentante Legale della stessa, l'Associazione Trapiantati Organi Puglia Onlus (A TO Puglia ONLUS) con sede Reg.le in Via Garibaldi 67 a Massafra, rappresentata dai Sig.ri Santoro Giovanni (Presidente), Antonio Motolese (Vice Presidente)

Anticipi e rimborsi di Trapianto di Organo e Tessuti

: Legge Reg.le 25 del 26.11.96 e successive modificazioni

Al fine di rendere organica ed uniforme nei Distretti dell' Azienda l'applicazione della L.R. 25/96, superando le incertezze e i dubbi interpretativi che hanno caratterizzato fino ad oggi l'iter amministrativo inerente i rimborsi, si ritiene indispensabile addivenire ad una chiara e condivisa interpretazione applicativa della norma al fine di assicurare agli aventi diritto i relativi rimborsi nei tempi previsti dalla legge, ossia entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Tanto premesso la ASL BR e A TO PUGLIA ONLUS si impegnano ad assicurare il rispetto delle procedure condivise che vengono di seguito nel dettaglio precisate:

1. L' assistito inoltrerà istanza al Direttore del Distretto di competenza su apposita modulistica concordata, sia per la richiesta di anticipo delle spese presunte che per il rimborso delle spese sostenute, allegando la documentazione amministrativa e sanitaria prevista.

L' istanza debitamente sottoscritta, dovrà riportare, con riferimento al DPR 445/2000 la seguente dichiarazione: "Consapevole delle responsabilità cui il sottoscritto andrebbe incontro in caso di dichiarazione mendace, si dichiara che le fatture, scontrini, biglietti di viaggio e quant'altro allegato alla richiesta sono veritieri ed inerenti all'oggetto della presente richiesta".

Le spese di soggiorno sostenute presso la località del Centro trapianti o località limitrofe per esigenze cliniche documentate sono rimborsate nella misura massima di 150,00 giornalieri (art. 18, c.1, lett.a) L.R. 12.1.2005 n.1), mentre quelle relative ai pasti nella misura massima di 80,00 giornalieri (art. 18, c.1, lett.b) L.R. 12.1.2005 ., n.1). Resta inteso che tali rimborsi vanno riconosciuti anche all'accompagnatore del paziente (art. 2 L. 25/1996).

In caso di istanza di anticipo, pari al 90% della spesa presunta, dovrà essere inoltrata domanda con schema riepilogativo delle spese stimate e di cui si chiede l'anticipo; eventuali somme eccedenti le spese realmente sostenute dovranno successivamente essere restituite al momento del conguaglio o, comunque, saranno computate a compensazione sulle successive prestazioni.

1. In caso di istanza di rimborso alla domanda e allo schema riepilogativo saranno inclusi anche fatture, scontrini e documentazione valida dal punto di vista fiscale atte stante le spese sostenute. In particolare per l'acquisto di alimenti le fatture o scontrini fiscali saranno presi in considerazione solo se gli alimenti sono elencati in maniera dettagliata; ne consegue pertanto che non saranno conteggiati scontrini e/o fatture da cui non si evince l'alimento acquistato. In caso di utilizzazione di autovettura privata occorrerà allegare scontrini o fatture per l'eventuale pedaggio autostradale.

2. La presenza dell'accompagnatore dovrà essere certificata come necessaria dal medico di medicina generale del paziente o dallo specialista della struttura pubblica del luogo al

momento della partenza del paziente e, come effettivamente avvenuta, dal Centro di cura ove il paziente si reca.

3. L' ASL, tenuto conto della distanza del Centro di cura dal luogo di residenza dell'assistito, riconoscerà il rimborso delle spese di vitto e alloggio sia per il giorno precedente che per quello seguente alla data in cui avviene il controllo purchè questo avvenga al di fuori della Regione Puglia. Per quanto riguarda i controlli effettuati presso Centri di cura all'estero, in considerazione della distanza e della disponibilità dei trasferimenti aerei, le spese di soggiorno potranno essere riconosciute fino ad un massimo di due giorni prima e due giorni dopo il controllo.

Eventuali necessità di soggiorno che vadano oltre il periodo temporale concordato, dovranno obbligatoriamente essere giustificate dal Centro di cura-

4. Il rimborso per l' acquisto dei biglietti di viaggio effettuata presso Agenzie autorizzate sarà comprensivo dei diritti di agenzia previsti per legge e dalla stessa applicati.

Ai fini del rimborso delle spese di viaggio è inteso che debba essere considerata la percorrenza totale dal luogo di residenza all'arrivo al Centro di cura; in tal senso è compreso anche il costo per il trasferimento con mezzo pubblico o privato, purchè documentato, dalla stazione e/o aeroporto alla sede del Centro sanitario

Si concorda inoltre che:

- 1) Le modalità procedurali di cui sopra saranno attuate a partire dal 01.01.2008;
- 2) Le pratiche relative a domande già presentate e per le quali, ad oggi, non è intervenuto il relativo provvedimento di liquidazione, saranno evase in tempi brevi, previa verifica dei requisiti amministrativi e sanitari da parte di un' apposita Commissione costituita dai Direttori dei Distretti e da un rappresentante dell'A TO Puglia.
- 3) Con cadenza semestrale le parti si incontreranno per verificare l'efficacia del protocollo sottoscritto., impegnandosi laddove necessario, a rivedere lo stesso per eventuali integrazioni e/o modifiche, nell'intento esclusivo di offrire un servizio efficiente, omogeneo e di qualità agli utenti.

ASL BR 1 Dott. Guido Scoditti
Dott. Galasso Francesco

Il Gruppo Dirigente Regionale A TO Puglia



I firmatari del protocollo